il concordato preventivo con riserva e l'intervento del notaio

di Dario Restuccia e Lorenzo Stucchi *notai*

INQUADRAMENTO SISTEMATICO

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 124, ha, tra l'altro, modificato in maniera molto incisiva la disciplina del concordato preventivo di cui agli artt. 161 e ss. L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). In particolare, la lettera *b*) dell'art. 33, comma 1, del D.L. 83/2012, rubricato "*Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale*", ha introdotto nuovi commi all'art. 161 L.F., disciplinanti la domanda di concordato con riserva (o concordato in bianco o anche "preconcordato"[1]).

L'esigenza che sta alla base del concordato con riserva è di proteggere il debitore, durante il tempo tecnico occorrente a predisporre un piano di soluzione della crisi d'impresa, tale da garantire la conservazione e la continuità dell'attività aziendale o ad assicurare, in caso di cessazione, il miglior esito all'attività di liquidazione.

La prassi ha infatti dimostrato che le azioni individuali dei singoli creditori, anche se di scarso rilievo, possono vanificare gli sforzi dell'imprenditore per superare la situazione di crisi e condannare all'insuccesso il tentativo di elaborare e concludere il concordato preventivo.

Per favorire il superamento della crisi, l'art. 161, sesto comma, L.F.[2], consente ora all'imprenditore di proporre con ricorso una domanda sintetica, per ottenere la fissazione di un termine entro cui presentare, unitamente agli altri documenti richiesti, la proposta e il piano alla base del concordato. La novità principale consiste peraltro nel fatto che, già a decorrere dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese[3], ossia in un momento anteriore a quello in cui occorre presentare la proposta e il piano, i creditori, per titolo o causa anteriore, non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (*automatic stay*) e che le prescrizioni che sarebbero state interrotte da tali atti rimangono sospese e le decadenze non si verificano (articolo 168 L.F.).

A completamento dell'articolata regolamentazione dell'istituto è inoltre stabilito che il debitore abbia l'obbligo di depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi, e che il tribunale abbia il potere di imporre specifici obblighi informativi (art. 161, ottavo comma, L.F.), la cui inosservanza è sanzionata, in entrambi i casi in forza del rinvio all'art. 162 commi 2 e 3, L.F., con l'arresto della procedura e l'eventuale dichiarazione di fallimento, sempre su istanza di parte.

---

1 Gli operatori giuridici, a fronte di una mancata definizione offerta dalla legge, hanno utilizzato, in questa fase di prima applicazione, diversi termini per indicare il nuovo istituto, quali concordato in bianco, preconcordato, concordato con riserva, concordato al buio, concordato con prenotazione, riserva di concordato, prenotazione di concordato, domanda prenotativa di concordato. Così P. VELLA, *L'ammissione al concordato preventivo "con riserva"*, in *Il Fallimento*, 1 / 2013, pp. 73 e ss.

2 Chiaramente ispirato al noto *Chapter 11* del *Bankruptcy Code* statunitense.

3 La pubblicazione nel registro delle imprese cui ci si riferisce deve essere curata dal cancelliere del tribunale, , entro il giorno successivo al deposito in cancelleria del ricorso, ai sensi dell'art. 161, quinto comma, L.F.

È inoltre prevista la possibilità di presentare, in alternativa alla proposta e al piano di concordato, entro il termine fissato dal tribunale, un accordo di ristrutturazione dei debiti, conservando gli effetti protettivi derivanti dal ricorso sino all'omologa.

Il concordato preventivo con riserva, come delineato dall'art. 161, sesto comma, L.F., presenta dunque una struttura divisa in due fasi ben distinte: un primo momento, di tipo necessario, di natura anticipatoria e tipicamente processuale, in cui viene presentata la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, e una seconda fase (eventuale), posticipata e di natura più propriamente sostanziale, in cui viene depositata la proposta concordataria e il piano destinato a realizzarla.

Questa struttura bifasica caratterizza il concordato con riserva e lo distingue notevolmente dal concordato preventivo ordinario, in ordine al quale il secondo comma dell'art. 161 L.F. contempla una indubbia sincronia tra ricorso, proposta e piano[4].

Il D.L. 83/2012 nell'introdurre per il concordato con riserva una divaricazione tra la domanda e la proposta, non ha peraltro riformulato tutte le norme preesistenti, che in gran parte presuppongono ancora una sostanziale coincidenza temporale tra domanda e proposta.

L'armonizzazione interpretativa tra le disposizioni relative al nuovo istituto del concordato con riserva, caratterizzato da una duplicità di fasi, e le disposizioni precedenti, dettate sul presupposto dell'unicità del procedimento del concordato preventivo tradizionale, risulta piuttosto problematica, anche con riguardo al ruolo del notaio e alla corretta individuazione del momento nel quale sia richiesto il suo intervento.

Per tale ragione ci si deve interrogare se la delibera per la quale, ai sensi dell'art. 152 L.F., richiamato dall'art. 161 L.F., è richiesta la verbalizzazione notarile, debba essere adottata prima della presentazione della domanda di concordato con riserva, ovvero anche in un momento successivo, purché prima della presentazione della proposta.

Come è noto, infatti, l'art. 152 L.F., richiamato dall'art. 161 L.F. in tema di concordato preventivo, prevede che debba essere redatto da notaio il verbale della decisione degli amministratori di accedere alla procedura concorsuale.

Il ruolo del notaio appare dunque chiaro ed evidente nel caso del concordato preventivo ordinario, dove domanda e proposta coincidono sul piano temporale. Ma cosa succede in caso di concordato con riserva? La decisione verbalizzata dal notaio deve essere adottata già nel momento in cui la società decide di proporre la domanda, pur dove non siano già state elaborate (come di frequente accade nella prassi) le condizioni del concordato, e poi ripetuta per l'approvazione, anche per sommi capi di quanto contenuto nella proposta e nel piano, ovvero deve essere adottata solamente in prossimità della presentazione della proposta e del piano allorché sussistono tutti gli elementi affinché la decisione non sia inutilmente generica?

PRIMI ORIENTAMENTI APPLICATIVI

La prassi notarile e dei tribunali italiani ha conosciuto, già in questo primo anno di applicazione del concordato con riserva, diversi orientamenti.

Secondo una prima impostazione[5], il giudice deve necessariamente verificare, in assenza di precise previsioni normative: la competenza territoriale del tribunale adito (con riferimento agli artt. 9, primo comma, e 161, primo comma, L.F.), la legittimazione attiva del ricorrente, sia sotto il profilo soggettivo (imprenditore commerciale in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F.), sia sotto il profilo oggettivo (stato di crisi o di insolvenza, ex art. 160, secondo comma, L.F.), sia con riguardo ai poteri di rappresentanza (con richiamo all'art. 152 L.F., per il tramite dell'art. 161, quarto comma, L.F.).

---

4 Così P. VELLA, *L'ammissione al concordato preventivo "con riserva"*, loc. cit.

5 In questo senso la maggioranza delle pronunce note, tra cui v., tra le altre, , Trib. Bolzano 25 settembre 2012, Trib. Cagliari 20 settembre 2012, tutte inedite ma rinvenibili in www.osservatorio-oci.org; v. anche Trib. Roma 14 novembre 2012, Trib. Siena 23 ottobre 2012, Trib. Ancona 15 ottobre 2012, Trib. Perugia 4 ottobre 2012, in *Il Fallimento*, 1/2013, pp. 73 e ss. con nota di Vella.

Ad avviso di tale orientamento appare necessario munirsi della decisione verbalizzata dal notaio già prima di presentare la domanda di concordato con riserva[6].

Il quarto comma dell'art. 161 L.F., infatti, stabilisce la necessità della presentazione della domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 152 L.F., poco rilevando che tale ultima norma faccia riferimento all'approvazione della proposta e delle condizioni del concordato.

La terminologia utilizzata dall'art. 152 L.F. è infatti ancora riferita al concordato preventivo ordinario, in cui domanda e proposta sono riunite dal punto di vista temporale e sostanziale, mentre, come detto, il concordato con riserva introduce una discrasia temporale tra domanda e proposta[7]. Rinvenendosi la ratio dell'intervento notarile richiesto dall'art. 152 L.F., nel fatto che l'accesso alla procedura concorsuale sia un passo estremamente importante e delicato, meritevole di attenta ponderazione e controlli rigorosi, non vi sarebbero ragioni per escludere dal perimetro di applicazione dell'art. 152 L.F. la domanda di concordato con riserva, che certamente già comporta l'esteriorizzazione dello stato di crisi e della volontà, anche solo generica, di accedere alla procedura concorsuale del concordato[8].

Secondo un altro orientamento, la decisione di presentare la domanda di concordato con riserva non dovrebbe essere necessariamente verbalizzata dal notaio ai sensi dell'art. 152 L.F., mentre rimarrebbe la piena applicazione della forma notarile per la successiva decisione di presentare la proposta e le condizioni del concordato[9].

E ciò per più ordini di ragioni. Innanzitutto viene richiamata la collocazione topografica del quarto comma dell'art. 161 L.F., da riferire solo alla domanda di concordato ordinario di cui al primo comma e non anche a quello con riserva di cui al successivo sesto comma; inoltre la norma, dettata per il concordato fallimentare, fa esplicito riferimento alla "proposta di concordato" e alle relative "condizioni", elementi estranei alla domanda di concordato con riserva; in aggiunta occorre considerare altresì che, nel termine assegnato, è possibile proporre, in alternativa alla domanda di concordato, un accordo di ristrutturazione dei debiti, in ordine al quale non è previsto alcun richiamo all'art. 152 L.F.; infine le esigenze informative dei terzi sono adeguatamente soddisfatte con la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, ai sensi del quinto comma dell'art. 161 L.F., che corrisponde al momento a decorrere dal quale si determinano gli effetti per i terzi (*automatic stay*).

Sulla stessa lunghezza d'onda il Tribunale di Milano[10], secondo cui il giudice deve verificare solo il presupposto dell'art. 152, primo comma, L.F. (sottoscrizione della domanda da parte del soggetto munito della rappresentanza sociale), con possibile acquisizione delle delibere assembleari (al fine di verificare possibili conflitti d'interesse che le renderebbero annullabili), ma non anche dei verbali di cui all'art. 152, terzo comma, L.F. ("determina" dell'organo amministrativo, anche monocratico, o delibera assembleare se così prevede lo statuto, con cui si autorizza o decide la presentazione della proposta di concordato), anche al fine di evitare future contestazioni sull'oggetto della delibera, formulata in un

---

6 Così espressamente Trib. Modena 28 novembre 2012 in www.ilcaso.it.

7 In questo senso RUOTOLO-BOGGIALI, *La c.d. domanda di concordato in bianco*, Studio del CNN n. 100-2013/I, in *CNN Notizie* del 19 febbraio 2013.

8 Oltre ad una modifica del regime del rapporto tra le diverse categorie di creditori o al rischio di innescare una procedura fallimentare. Così Trib. Modena 30 novembre 2012 (ric. Nova S.r.l.), in www.ilcaso.it; nello stesso senso RUOTOLO-BOGGIALI, *La c.d. domanda di concordato in bianco*, cit.

9 In questo senso Trib. Pistoia 30 ottobre 2012, inedita, rinvenibile in www.osservatorio-oci.org, secondo cui, in ragione delle caratteristiche di fluidità, flessibilità e urgenza dell'istituto, sarebbero legittimati a sottoscrivere e presentare la domanda ex art. 161, sesto comma, L.F. il legale rappresentante delle società di capitali e, per le società di persone, i soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale, senza alcuna necessità del verbale notarile.

10 Di recente cfr. Trib. Milano 21 febbraio 2013, in www.ildirittodegliaffari.it.

momento talmente anticipato da poter risultare eccessivamente generica, o non adeguatamente motivata sul tipo di proposta da presentare[11].

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Entrambi gli orientamenti sopra brevemente enunciati, nel pervenire a differenti conclusioni, individuano argomenti apprezzabili. La prima interpretazione valorizza maggiormente le ragioni della certezza e del rigore formale e procedimentale, basandosi sul presupposto che le conseguenze della decisione di accedere al concordato siano particolarmente rilevanti. La seconda interpretazione individua un compromesso tra esigenze di certezza e rigore formale e di economia dei mezzi giuridici, cogliendo conferme sia sul piano letterale, sia in ottica sistematica, in considerazione della scarsa utilità che avrebbe la verbalizzazione notarile di una decisione generica e priva di elementi concreti che, di sovente, sono disponibili solo prima della proposta e del piano.

Qualora, peraltro, le condizioni generali del concordato siano già a disposizione al momento della presentazione della domanda, non vi sono ragioni che richiedano l'adozione di una successiva decisione dell'organo amministrativo, nonostante la prassi dimostri come tale circostanza non sia molto frequente, essendo la scelta del concordato con riserva spesso adottata in funzione della necessità di guadagnare tempo per la predisposizione della proposta e del piano.

Ferme restando le differenti posizioni sopra richiamate, la ragione dell'intervento notarile è comunemente rinvenuta nell'esigenza di assicurare una maggiore attenzione sulla decisione da adottare e di rafforzare i controlli, innanzitutto sulla competenza degli organi deliberanti, per le importanti conseguenze che ne derivano[12]. L'intervento notarile non è al contrario giustificato da particolari esigenze di carattere pubblicitario, in quanto l'effetto tipico dell'*automatic stay* è collegato alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda a opera del cancelliere e non alla decisione in forma notarile.

Non è questa la sede per proporre considerazioni più approfondite su quale dei due orientamenti risulti più convincente, essendo piuttosto da privilegiare un taglio pratico-operativo sulle diverse situazioni che possono presentarsi all'attenzione del notaio.

Le clausole riportate nel prosieguo si caratterizzano per l'attenzione ad alcuni aspetti, ai quali il notaio presterà attenzione nella redazione del verbale, che qui sinteticamente si riepilogano:

- la verifica che il soggetto richiedente sia imprenditore commerciale fallibile, rimanendo peraltro escluso qualunque controllo circa la sussistenza degli ulteriori requisiti "dimensionali" richiesti dall'art. 1 L.F.;
- la precisazione per dichiarazione di parte che il ricorrente sia in stato di crisi, non avendo il notaio alcun elemento per effettuare controlli di merito sul punto;
- la precisazione dell'indirizzo della sede principale della società, se diversa dalla sede legale, in quanto è la prima a individuare il foro competente;
- l'inserimento nel verbale della dichiarazione del ricorrente di non aver fatto ricorso nel biennio precedente ad analogo procedimento con esito infruttuoso;
- l'opportunità, ove se ne avesse contezza, di far cenno alla prossima deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione che la società, ancora *in bonis* al momento dell'adozione della decisione di accedere al concordato, avesse intenzione di assumere a breve;
- l'opportunità di inserire nel verbale, se relativo a delibere collegiali, l'autorizzazione in favore del legale rappresentante incaricato di

---

11 In questo senso le linee guida del Trib. di Milano del 12 ottobre 2012, rinvenibili in www.ilfallimentarista.it. In senso (sia pure solo implicitamente) conforme, si vedano gli orientamenti del Trib. di Monza, in www.ildirittodegliaffari.it.

12 In questo senso anche gli *Orientamenti del Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie*, in www.trivenetogiur.it, massima P.A.1.

presentare la domanda, la proposta e il piano per integrarli con la documentazione che dovesse essere richiesta dal tribunale.

A livello operativo è importante rilevare che le società possono avere interesse ad accedere al concordato sia qualora siano *in bonis*, sia qualora siano in liquidazione.

Qualora la società sia *in bonis*, la competenza all'adozione della decisione appartiene all'organo amministrativo: monocratico o collegiale.

Qualora la società sia in liquidazione, la competenza all'adozione della decisione appartiene all'organo liquidatorio: monocratico o collegiale[13].

Giova infine sottolineare che, ove la società adotti la decisione per accedere al concordato *in bonis* e successivamente deliberi lo scioglimento e la messa in liquidazione, la prima decisione continua ad avere effetto e non deve essere ripetuta[14].

* * *

PRIMA DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara di essere presente per adottare le decisioni da assumersi da parte dell'amministratore unico, in ordine al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposizione da parte della società di domanda di concordato preventivo con ricorso al Tribunale territorialmente competente;
2) Determinazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di verbalizzarne le decisioni.

Al che io notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

ESPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

L'amministratore unico, aperta la seduta, dichiara che la società è in stato di crisi e che intende proporre ai creditori un concordato preventivo, ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Più precisamente l'amministratore unico riferisce che la società intende avvalersi della facoltà introdotta dal legislatore all'articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attribuisce all'imprenditore la facoltà di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione richiesta dalla legge entro un termine fissato dal giudice.

Eventualmente ove già disponibili:
maggiori precisazioni sul piano con particolare riferimento alla valorizzazione e alla monetizzazione dell'attivo e al pagamento dei debiti.

L'amministratore unico precisa inoltre che la società, nei due anni precedenti, non ha presentato altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Precisazione che potrebbe aver senso inserire qualora ne ricorrano le circostanze: l'amministratore unico precisa infine che la società:
** ha attualmente sede legale in;*
** ha in programma di trasferire la sede legale in, ove già è corrente la sede principale dell'impresa;*
** ha in programma di sciogliersi e di nominare un liquidatore individuando l'indirizzo della sede principale dell'impresa come luogo ove stabilire la sede della liquidazione.*

L'amministratore unico precisa infine che la presente determinazione avrà efficacia anche successivamente allo scioglimento e messa in liquidazione della società.

---

13 In questo senso anche gli *Orientamenti del Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie*, in http://www.trivenetogiur.it, massima P.A.9.

14 In questo senso anche gli *Orientamenti del Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie*, in http://www.trivenetogiur.it, massima P.A.10.

Conclusa la sua relazione, l'amministratore unico della società

DECIDE

di presentare al tribunale territorialmente competente una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e più precisamente di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attribuisce all'imprenditore la facoltà di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione richiesta dalla legge entro un termine fissato dal giudice, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge.

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi dell'articolo 2436 c.c. presso il competente registro delle imprese.

Null'altro essendovi da decidere la seduta viene sciolta alle ore...

SECONDA DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara di essere presente per adottare le decisioni da assumersi da parte dell'amministratore unico, in ordine al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Integrazione della determinazione dell'amministratore unico adottata in data... per la presentazione della proposta e del piano di concordato preventivo;
2) Determinazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di verbalizzarne le decisioni.

Al che io notaio, aderendo alla richiesta, dò atto di quanto segue.

ESPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

L'amministratore unico, aperta la seduta, richiama la precedente determinazione in data..., come da verbale per me notaio in pari data, rep.n..., iscritta nel registro delle imprese di..., in forza della quale, in data..., la società ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di... un ricorso ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

L'amministratore unico ricorda altresì che, con provvedimento in data... il Tribunale di... ha fissato alla Società termine fino al... per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, evidenziando la necessità di dare corso ai predetti adempimenti e di chiedere l'apertura della procedura.

Possibile contenuto del piano.
L'operazione concordataria in questione contempla tra l'altro:
i) *il realizzo di parte dell'attivo della società, mediante la cessione del ramo d'azienda..., la vendita dell'immobile in..., l'incasso dei crediti nei confronti dei clienti, l'incasso dei crediti verso altri soggetti... (ulteriori dettagli del piano);*
(ii) *il soddisfacimento integrale dei debiti di rango prededucibile;*
(iii) *il soddisfacimento dei debiti di rango privilegiato in misura... (integrale ovvero percentuale);*
(iv) *il soddisfacimento parziale dei debiti di rango chirografario, mediante proporzionale distribuzione di quanto residuerà dopo i pagamenti che precedono; il tutto con la previsione di un riparto a favore dei creditori chirografari pari al ...% del valore nominale del loro credito;*
(v) *la presumibile esecuzione del concordato entro il...*

L'amministratore unico precisa inoltre che la società, nei due anni precedenti, non ha presentato altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Conclusa la sua relazione, l'amministratore unico della società

DECIDE

A) che la società, a integrazione della domanda di concordato preventivo già presentata presso il Tribunale di... con ricorso depositato in data..., ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n.

267 e, più precisamente, ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, presenti nel termine fissato dall'autorità giudiziaria la proposta, il piano, e la documentazione di cui all'articolo 161, secondo e terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

B) che l'operazione concordataria contempli tra l'altro:

i) *il realizzo di parte dell'attivo della società, mediante la cessione del ramo d'azienda..., la vendita dell'immobile in..., l'incasso dei crediti nei confronti dei clienti, l'incasso dei crediti verso altri soggetti.... (ulteriori dettagli del piano);*

(ii) *il soddisfacimento integrale dei debiti di rango prededucibile;*

(iii) *il soddisfacimento dei debiti di rango privilegiato in misura... (integrale ovvero percentuale);*

(iv) *il soddisfacimento parziale dei debiti di rango chirografario, mediante proporzionale distribuzione di quanto residuerà dopo i pagamenti che precedono; il tutto con la previsione di un riparto a favore dei creditori chirografari pari al ...% del valore nominale del loro credito;*

(v) *la presumibile esecuzione del concordato entro il...*

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi dell'articolo 2436 c.c. presso il competente registro delle imprese.

Null'altro essendovi da decidere la seduta viene sciolta alle ore...

PRIMA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno e ora è riunito il consiglio di amministrazione della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposizione da parte della società di domanda di concordato preventivo con ricorso al Tribunale territorialmente competente;

2) Determinazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di verbalizzarne le deliberazioni.

Al che io notaio, aderendo alla richiesta, dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, per..., il signor... il quale

CONSTATA

- che sono presenti gli amministratori...;
- che sono presenti i sindaci effettivi...;
- che il consiglio di amministrazione è validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, pur in assenza di formale convocazione.

Tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente, aperta la seduta, dichiara che la società è in stato di crisi e che intende proporre ai creditori un concordato preventivo, ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Più precisamente il presidente riferisce che la società intende avvalersi della facoltà introdotta dal legislatore all'articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attribuisce all'imprenditore la facoltà di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano, e la documentazione richiesta dalla legge entro un termine fissato dal giudice.

Eventualmente ove già disponibili: maggiori precisazioni sul piano con particolare riferimento alla valorizzazione e alla monetizzazione dell'attivo e al pagamento dei debiti.

Il presidente precisa inoltre che la società, nei due anni precedenti, non ha presentato altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Precisazione che potrebbe aver senso inserire qualora ne ricorrano le circostanze.

Il Presidente precisa infine che la società:

* *ha attualmente sede legale in;*
* *ha in programma di trasferire la sede legale in, ove già è corrente la sede principale dell'impresa;*

***** *ha in programma di sciogliersi e di nominare un liquidatore individuando l'indirizzo della sede principale dell'impresa come luogo ove stabilire la sede della liquidazione.*

Il presidente precisa infine che la presente determinazione avrà efficacia anche successivamente allo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

VOTAZIONE

Udita la relazione del presidente, il consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di tutti gli amministratori, espresso in forma orale, per accertamento del presidente

DELIBERA

- di presentare al tribunale territorialmente competente una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e più precisamente di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attribuisce all'imprenditore la facoltà di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione richiesta dalla legge entro un termine fissato dal giudice, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge;
- di dare mandato al presidente di fare quanto necessario per dare esecuzione nel modo più opportuno alla presente delibera, per nominare professionisti, per redigere e raccogliere tutti i documenti previsti dalla legge e quelli che fossero richiesti dall'autorità giudiziaria nell'ambito della procedura.

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi dell'articolo 2436 c.c. presso il competente registro delle imprese.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta alle ore...

SECONDA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno e ora è riunito il consiglio di amministrazione della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Integrazione della delibera del consiglio di amministrazione adottata in data... per la presentazione della proposta e del piano di concordato preventivo;
2) Determinazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di verbalizzarne le deliberazioni.

Al che io notaio, aderendo alla richiesta, dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, per..., il signor... il quale

CONSTATA

- che sono presenti gli amministratori...;
- che sono presenti i sindaci effettivi...;
- che il consiglio di amministrazione è validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, pur in assenza di formale convocazione.

Tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente, aperta la seduta, richiama la precedente deliberazione in data..., come da verbale per me notaio in pari data, rep.n..., iscritta nel registro delle imprese di..., in forza della quale, in data..., la società ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di... un ricorso ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il presidente ricorda altresì che, con provvedimento in data... il Tribunale di... ha fissato alla Società termine fino al... per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, evidenziando la necessità di dare corso ai predetti adempimenti e di chiedere l'apertura della procedura.

Possibile contenuto del piano.
L'operazione concordataria in questione contempla tra l'altro:
i) *il realizzo di parte dell'attivo della società, me-*

diante la cessione del ramo d'azienda..., la vendita dell'immobile in..., l'incasso dei crediti nei confronti dei clienti, l'incasso dei crediti verso altri soggetti... (ulteriori dettagli del piano);
(ii) *il soddisfacimento integrale dei debiti di rango prededucibile;*
(iii) *il soddisfacimento dei debiti di rango privilegiato in misura... (integrale ovvero percentuale);*
(iv) *il soddisfacimento parziale dei debiti di rango chirografario, mediante proporzionale distribuzione di quanto residuerà dopo i pagamenti che precedono; il tutto con la previsione di un riparto a favore dei creditori chirografari pari al ...% del valore nominale del loro credito;*
(v) *la presumibile esecuzione del concordato entro il...*

VOTAZIONE

Udita la relazione del presidente, il consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di tutti gli amministratori, espresso in forma orale, per accertamento del presidente

DELIBERA

A) che la società, a integrazione della domanda di concordato preventivo già presentata presso il Tribunale di... con ricorso depositato in data..., ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e, più precisamente, ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, presenti nel termine fissato dall'autorità giudiziaria la proposta, il piano, e la documentazione di cui all'articolo 161, secondo e terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
B) che l'operazione concordataria contempli tra l'altro:
i) *il realizzo di parte dell'attivo della società, mediante la cessione del ramo d'azienda..., la vendita dell'immobile in..., l'incasso dei crediti nei confronti dei clienti, l'incasso dei crediti verso altri soggetti... (ulteriori dettagli del piano);*
(ii) *il soddisfacimento integrale dei debiti di rango prededucibile;*
(iii) *il soddisfacimento dei debiti di rango privilegiato in misura... (integrale ovvero percentuale);*
(iv) *il soddisfacimento parziale dei debiti di rango chirografario, mediante proporzionale distribuzione di quanto residuerà dopo i pagamenti che precedono; il tutto con la previsione di un riparto a favore dei creditori chirografari pari al ...% del valore nominale del loro credito;*
(v) *la presumibile esecuzione del concordato entro il...*
C) di dare mandato al presidente di fare quanto necessario per dare esecuzione nel modo più opportuno alla presente delibera, per nominare professionisti, per redigere e raccogliere tutti i documenti previsti dalla legge e quelli che fossero richiesti dall'autorità giudiziaria nell'ambito della procedura.

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi dell'articolo 2436 c.c. presso il competente registro delle imprese.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta alle ore...

PRIMA DETERMINAZIONE LIQUIDATORE

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara di essere presente per adottare le decisioni da assumersi da parte del liquidatore, in ordine al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposizione da parte della società di domanda di concordato preventivo con ricorso al Tribunale territorialmente competente;
2) Determinazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di verbalizzarne le decisioni.

Al che io notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

ESPOSIZIONE DEL LIQUIDATORE

Il liquidatore aperta la seduta, dichiara che la società è in stato di crisi e che intende proporre ai creditori un concordato preventivo, ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Più precisamente il liquidatore riferisce che la società intende avvalersi della facoltà introdotta dal legislatore all'articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attribuisce all'imprenditore la facoltà di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di

presentare la proposta, il piano, e la documentazione richiesta dalla legge entro un termine fissato dal giudice.

Eventualmente ove già disponibili: maggiori precisazioni sul piano con particolare riferimento alla valorizzazione e alla monetizzazione dell'attivo e al pagamento dei debiti

Il liquidatore precisa inoltre che la società, nei due anni precedenti, non ha presentato altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Conclusa la sua relazione, il liquidatore della società

DECIDE

di presentare al tribunale territorialmente competente una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e più precisamente di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attribuisce all'imprenditore la facoltà di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano, e la documentazione richiesta dalla legge entro un termine fissato dal giudice, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge.

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi dell'articolo 2436 c.c. presso il competente registro delle imprese.

Null'altro essendovi da decidere la seduta viene sciolta alle ore...

SECONDA DETERMINA LIQUIDATORE

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara di essere presente per adottare le decisioni da assumersi da parte del liquidatore, in ordine al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Integrazione della determinazione del liquidatore assunta in data... per la presentazione della proposta e del piano di concordato preventivo;
2) Determinazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di verbalizzarne le decisioni.

Al che io notaio, aderendo alla richiesta, dò atto di quanto segue.

ESPOSIZIONE DEL LIQUIDATORE

Il liquidatore, aperta la seduta, richiama la precedente determinazione in data..., come da verbale per me notaio in pari data, rep.n..., iscritta nel registro delle imprese di..., in forza della quale, in data..., la società in liquidazione ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di.... un ricorso ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il liquidatore ricorda altresì che, con provvedimento in data... il Tribunale di... ha fissato alla Società termine fino al... per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, evidenziando la necessità di dare corso ai predetti adempimenti e di chiedere l'apertura della procedura.

Possibile contenuto del piano.
L'operazione concordataria in questione contempla tra l'altro:
i) *il realizzo e la liquidazione dell'intero attivo della società, mediante la cessione del ramo d'azienda..., la vendita dell'immobile in..., l'incasso dei crediti nei confronti dei clienti, l'incasso dei crediti verso altri soggetti... (ulteriori dettagli del piano);*
(ii) *il soddisfacimento integrale dei debiti di rango prededucibile;*
(iii) *il soddisfacimento dei debiti di rango privilegiato in misura... (integrale ovvero percentuale);*
(iv) *il soddisfacimento parziale dei debiti di rango chirografario, mediante proporzionale distribuzione di quanto residuerà dopo i pagamenti che precedono; il tutto con la previsione di un riparto a favore dei creditori chirografari pari al ... % del valore nominale del loro credito;*
(v) *la presumibile esecuzione del concordato entro il...*

Il liquidatore precisa inoltre che la società, nei due anni precedenti, non ha presentato altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Conclusa la sua relazione, il liquidatore della società

DECIDE

A) che la società in liquidazione, a integrazione della domanda di concordato preventivo già presentata presso il Tribunale di... con ricorso depositato in data..., ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e, più precisamente, ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, presenti nel termine fissato dall'autorità giudiziaria la proposta, il piano, e la documentazione di cui all'articolo 161, secondo e terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

B) che l'operazione concordataria contempli tra l'altro:

i) *il realizzo e la liquidazione dell'intero attivo della società, mediante la cessione del ramo d'azienda..., la vendita dell'immobile in..., l'incasso dei crediti nei confronti dei clienti, l'incasso dei crediti verso altri soggetti... (ulteriori dettagli del piano);*

(ii) *il soddisfacimento integrale dei debiti di rango prededucibile;*

(iii) *il soddisfacimento dei debiti di rango privilegiato in misura... (integrale ovvero percentuale);*

(iv) *il soddisfacimento parziale dei debiti di rango chirografario, mediante proporzionale distribuzione di quanto residuerà dopo i pagamenti che precedono; il tutto con la previsione di un riparto a favore dei creditori chirografari pari al ...% del valore nominale del loro credito;*

(v) *la presumibile esecuzione del concordato entro il...*

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi dell'articolo 2436 c.c. presso il competente registro delle imprese.

Null'altro essendovi da decidere la seduta viene sciolta alle ore...

PRIMA DELIBERA DEL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno e ora è riunito il collegio di liquidazione della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposizione da parte della società di domanda di concordato preventivo con ricorso al Tribunale territorialmente competente;

2) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di verbalizzarne le deliberazioni.

Al che io notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, per..., il signor... il quale

CONSTATA

- che sono presenti i liquidatori...;
- che sono presenti i sindaci effettivi...;
- che il collegio dei liquidatori è validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, pur in assenza di formale convocazione.

Tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente, aperta la seduta, dichiara che la società è in stato di crisi e che intende proporre ai creditori un concordato preventivo, ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Più precisamente il presidente riferisce che la società intende avvalersi della facoltà introdotta dal legislatore all'articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attribuisce all'imprenditore la facoltà di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano, e la documentazione richiesta dalla legge entro un termine fissato dal giudice.

Eventualmente ove già disponibili: maggiori precisazioni sul piano con particolare riferimento alla

valorizzazione e alla monetizzazione dell'attivo e al pagamento dei debiti.

Il presidente precisa inoltre che la società, nei due anni precedenti, non ha presentato altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

VOTAZIONE

Udita la relazione del presidente, il collegio dei liquidatori, con il voto favorevole di tutti i liquidatori, espresso in forma orale, per accertamento del presidente

DELIBERA

- di presentare al tribunale territorialmente competente una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e più precisamente di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attribuisce all'imprenditore la facoltà di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano, e la documentazione richiesta dalla legge entro un termine fissato dal giudice, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge;
- di dare mandato al presidente di fare quanto necessario per dare esecuzione nel modo più opportuno alla presente delibera, per nominare professionisti, per redigere e raccogliere tutti i documenti previsti dalla legge e quelli che fossero richiesti dall'autorità giudiziaria nell'ambito della procedura.

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi dell'articolo 2436 c.c. presso il competente registro delle imprese.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta alle ore...

SECONDA DELIBERA DEL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno e ora è riunito il collegio di liquidazione della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Integrazione della deliberazione del collegio dei liquidatori adottata in data... per la presentazione della proposta e del piano di concordato preventivo;
2) Determinazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di verbalizzarne le deliberazioni.

Al che io notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, per..., il signor... il quale

CONSTATA

- che sono presenti i liquidatori...;
- che sono presenti i sindaci effettivi...;
- che il collegio dei liquidatori è validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, pur in assenza di formale convocazione.

Tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente, aperta la seduta, richiama la precedente deliberazione in data..., come da verbale per me notaio in pari data, rep.n..., iscritta nel registro delle imprese di..., in forza della quale, in data..., la società ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di... un ricorso ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il presidente ricorda altresì che, con provvedimento in data... il Tribunale di... ha fissato alla Società termine fino al... per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, evidenziando la necessità di dare corso ai predetti adempimenti e di chiedere l'apertura della procedura.

Possibile contenuto del piano.
L'operazione concordataria in questione contempla tra l'altro:
i) *il realizzo e la liquidazione dell'intero attivo della società, mediante la cessione del ramo d'azienda..., la vendita dell'immobile in..., l'incasso dei crediti nei confronti dei clienti, l'incasso dei crediti verso altri soggetti... (ulteriori dettagli del piano);*
(ii) *il soddisfacimento integrale dei debiti di rango prededucibile;*
(iii) *il soddisfacimento dei debiti di rango privilegiato in misura... (integrale ovvero percentuale);*
(iv) *il soddisfacimento parziale dei debiti di rango chirografario, mediante proporzionale distribuzione di quanto residuerà dopo i pagamenti che precedono; il tutto con la previsione di un riparto a favore dei creditori chirografari pari al ...% del valore nominale del loro credito;*
(v) *la presumibile esecuzione del concordato entro il...*

Il presidente precisa inoltre che la società, nei due anni precedenti, non ha presentato altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

VOTAZIONE

Udita la relazione del presidente, il collegio dei liquidatori, con il voto favorevole di tutti i liquidatori, espresso in forma orale, per accertamento del presidente

DELIBERA

A) che la società, a integrazione della domanda di concordato preventivo già presentata presso il Tribunale di... con ricorso depositato in data..., ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e, più precisamente, ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, presenti nel termine fissato dall'autorità giudiziaria la proposta, il piano, e la documentazione di cui all'articolo 161, secondo e terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
B) che l'operazione concordataria contempli tra l'altro:
i) *il realizzo e la liquidazione dell'intero attivo della società, mediante la cessione del ramo d'azienda..., la vendita dell'immobile in..., l'incasso dei crediti nei confronti dei clienti, l'incasso dei crediti verso altri soggetti... (ulteriori dettagli del piano);*
(ii) *il soddisfacimento integrale dei debiti di rango prededucibile;*
(iii) *il soddisfacimento dei debiti di rango privilegiato in misura... (integrale ovvero percentuale);*
(iv) *il soddisfacimento parziale dei debiti di rango chirografario, mediante proporzionale distribuzione di quanto residuerà dopo i pagamenti che precedono; il tutto con la previsione di un riparto a favore dei creditori chirografari pari al ...% del valore nominale del loro credito;*
(v) *la presumibile esecuzione del concordato entro il...*
C) di dare mandato al presidente di fare quanto necessario per dare esecuzione nel modo più opportuno alla presente delibera, per nominare professionisti, per redigere e raccogliere tutti i documenti previsti dalla legge e quelli che fossero richiesti dall'autorità giudiziaria nell'ambito della procedura.

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi dell'articolo 2436 c.c. presso il competente registro delle imprese.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta alle ore...